

**LEGGE FINANZIARIA 2007**  
**(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)**

**Articolo 1, commi 1301 - 1364**

Articolo 1, comma 1301 (Olimpiadi di Torino 2006)

Sempre riguardo alla Legge di cui sopra riguardante le Olimpiadi di Torino 2006, viene soppresso l'articolo 5 che istituiva il Comitato direttivo dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici. I suoi compiti (provvedere alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, ecc.) vengono ora svolti dal Direttore generale insieme ai suoi due Vicedirettori generali.

\*\*

Articolo 1, comma 1304 (Istituzione di un Fondo per le spese di funzionamento della Giustizia)

Il comma 1304 istituisce un Fondo per l'acquisizione di beni e servizi da aperte del Ministero della Giustizia pari a 200 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Alla ripartizione del Fondo tra le diverse unità interessate provvede il Ministro della Giustizia con propri decreti che dovranno essere altresì comunicati al Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

In realtà questo Fondo non darà alcuna boccata di ossigeno al comparto giustizia ed è praticamente già totalmente impegnato a coprire l'ammontare dei debiti finora già contratti dall'amministrazione della Giustizia verso i fornitori pari a 240 milioni di Euro. Lo stesso Sottosegretario alla Giustizia Luigi Scotti ha sottolineato che la riduzione delle risorse destinate ai consumi per il Ministero della Giustizia arriverà addirittura al 65%.<sup>1</sup>

\*\*

Articolo 1, comma 1307 (Spese di giustizia nel processo amministrativo)

Il comma 1307 apporta modifiche al comma *6-bis* dell'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, vengono aggiunte le seguenti parole « per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. » Il comma in oggetto si occupa pertanto della disciplina del contributo unificato che, si ricorda, è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il contributo ha sostituito in pratica le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario gravanti sugli atti e sui provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione ed è variabile in base alla natura ed al valore della

---

<sup>1</sup> Italia Oggi 21/12/2006 tratto da "Fondi magri per le leggi '07"

controversia In particolare, il comma in esame comporta un incremento notevole del contributo unificato in materia di appalti, contenzioso sportivo e ricorsi contro provvedimenti delle autorità di garanzia. Per esempio il contributo raddoppierà e passerà da 1.000 Euro a 2.000 Euro per quanto riguarda i ricorsi amministrativi aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero provvedimenti adottati dalle Autorità. Per tutte le altre cause previste dal citato art. art. 23-bis, comma 1, L. 1034/1971, ossia i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi, il contributo invece è determinato in Euro 1.000.

\*\*

#### Articolo 1, comma 1313 (Dismissione di beni immobili del Ministero della Giustizia)

Il comma 1313 dispone che, per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, i beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

\*\*

#### Articolo 1, commi 1324-1327 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)

I commi in argomento sanciscono il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (limitatamente al triennio 2007-2009) e individuano le condizioni e la documentazione necessaria affinché i suddetti soggetti possano usufruire delle detrazioni stesse.

\*\*

#### Articolo 1, comma 1341

Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione Europea presso l'istituto universitario europeo di Firenze è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Articolo 1, comma 1342

Per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della “Scuola europea” di Parma è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

\*\*

Articolo 1, comma 1348 (Esclusione dall'esecuzione forzata di fondi destinati a servizi giudiziari)

Il comma 1348 è stato introdotto nel testo definitivo della Finanziaria dal maxiemendamento del Governo. In buona sostanza, tale comma ha aggiunto all'art. 1 della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005 n. 266) il comma 294-bis il quale ha esteso la sottrazione alle procedure esecutive ai fondi assegnati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria e agli emolumenti dovuti, a qualsiasi titolo, al personale del ministero della giustizia, degli uffici giudiziari, della DNA (Direzione nazionale antimafia) e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale esenzione, ad oggi, era prevista dall'attuale comma 294 della L. 266/2005 solo per i fondi destinati ai servizi sanitari.

\*\*